

## ***NIDO FAMILIARE - STANDARD DI SERVIZIO (IN FASE SPERIMENTALE)***

L'attivazione del nido familiare in via sperimentale è riservata a coloro che abbiano frequentato l'apposito corso regionale riferito agli standard minimi di competenze "Gestione di nido familiare".

Solo a seguito della conclusione della sperimentazione ed alla individuazione degli standard definitivi del servizio potranno essere attivati ulteriori Nidi familiari.

Per l'attivazione anche in via sperimentale del nido in famiglia deve essere richiesta l'autorizzazione al Comune di riferimento sulla base dei presenti standard al fine di assicurare la supervisione della sperimentazione ed il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale.

### *Definizione*

Il "nido in famiglia", è un servizio sperimentale socio-educativo-ricreativo che accoglie minori di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni ed è destinato a favorire le opportunità di socializzazione dei bambini, nonché a valorizzare il ruolo dei genitori nell'intervento educativo, prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio.

Il nido in famiglia è un luogo di vita per i bambini inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare che intende dare una risposta alla domanda relativa ad una possibile alternativa ai servizi tradizionali con un'offerta diversa, che abbia delle caratteristiche di flessibilità, negli orari e nella strutturazione, al fine di conciliare l'esigenza di mantenere, quanto più possibile, il contatto genitori e figli, assicurando nello stesso tempo alla famiglia, e alle madri in particolare, spazio e tempo per lo svolgimento delle attività lavorative e di altre incombenze.

Tra i principali obiettivi del servizio si situa infatti la volontà d'incentivare fra le donne e le famiglie legate da rapporti di vicinato o di amicizia, l'aggregazione e la cultura dello scambio e delle relazioni, in funzione dell'arricchimento reciproco e del rafforzamento del ruolo genitoriale.

Rispetto ai servizi tradizionali si differenzia per la sua totale integrazione con il contesto abitativo, la flessibilità nel funzionamento e la ridotta capacità ricettiva.

### *Destinatari*

Bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni.

### *Capacità ricettiva e permanenza*

Il nido in famiglia può accogliere un numero limitato di bambini compresi quelli dell'ambito familiare, fino ad un massimo di 4 contemporaneamente.

La permanenza del bambino, non appartenente al nucleo familiare di base, non può superare le 9 ore continuative.

La presenza analitica dei minori è registrata su una scheda settimanale esposta all'interno dei locali e resa accessibile agli Organi deputati alla vigilanza.

### *Personale*

L'attività può essere condotta da un genitore o da un operatore in ogni caso in possesso degli standard minimi di competenza previsti dal sistema di competenze per la gestione di nidi familiari.

Il gestore deve garantire, anche attraverso il Comune territorialmente competente, la sostituzione con altro operatore al fine di garantire la continuità del servizio.

### *Requisiti strutturali e di dimensionamento*

Il nido in famiglia deve sorgere in immobili ad uso abitativo presso cui l'operatore ha la residenza/domicilio, secondo quanto disposto dall'art. 22 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in Legge del Decreto Legge 30 settembre 2003, 269 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici".

La struttura deve garantire le seguenti caratteristiche:

- a) licenza di abitabilità/agibilità.
- b) requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali d'igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia di edifici di civile abitazione;

- c) condizione di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge;
- d) adattabilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/1996;

L'attività può essere avviata se nell'unità immobiliare sono disponibili:

- uno spazio autonomo con lavandino e fasciatoio;
- uno spazio da destinarsi all'ospitalità dei bambini di almeno 12 mq, organizzato in modo da garantire l'accoglienza, il gioco e il riposo;
- un locale cucina dotato di idonee attrezzature per la cottura, il riscaldamento e la conservazione dei cibi;
- uno spazio esterno per il gioco dei bambini.

L'attività di nido in famiglia, non avendo caratteristiche di un servizio di ristorazione collettiva, nonché essendo ubicata in normali strutture abitative, non necessita di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 Legge 30 aprile 1962, n. 283 *"Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"*.

E' quindi possibile la preparazione e la somministrazione di alimenti fermo restando l'applicazione, in ogni fase, di corrette norme di prassi igienica.

#### *Requisiti per l'esercizio dell'attività*

L'attività, regolarmente avviata per gli adempimenti contributivi e fiscali, è soggetta ad autorizzazione al funzionamento da parte del Comune.

La richiesta di autorizzazione, salvo diverse disposizioni comunali ai sensi del Regolamento regionale 13/2006, deve essere obbligatoriamente corredata da:

- documentazione attestante il possesso dei requisiti dell'immobile
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* rilasciata dal titolare dell'attività che attesti la rispondenza ai requisiti
- relazione descrittiva dell'attività che specifichi le modalità, i tempi, le tariffe e le regole di svolgimento del servizio e che dia conto del servizio alimentare;

L'attività è oggetto di vigilanza ai sensi della L.R. n. 30/2005.

Per il primo accoglimento del bambino al nido in famiglia, trattandosi di possibile frequenza occasionale, il genitore o chi ne fa le veci deve rilasciare dichiarazione scritta al gestore del servizio, che il bambino è stato regolarmente vaccinato e non è affetto da malattie infettive e contagiose clinicamente accertate.

Lo svolgimento dell'attività deve essere garantita da adeguata polizza assicurativa.

Le regole di svolgimento del servizio, l'orario di apertura giornaliero e le tariffe applicate vanno espone in modo visibile nell'ingresso.